



Regolamento unico per il conferimento di “contratti di ricerca”, di “incarichi post-doc” e di “incarichi di ricerca” ai sensi degli artt. 22, 22-bis e 22-ter della Legge n. 240 del 2010

[D.R. n. 53/2026 del 20 gennaio 2026 - Emanazione](#)

Indice

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

Titolo II - Contratti di ricerca

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Articolo 2- Natura e durata

Articolo 3 - Vincolo di spesa

Articolo 4 - Trattamento economico e previdenziale

Capo II - Attivazione procedure, svolgimento e conferimento

Articolo 5 - Modalità di attivazione delle procedure: tipologie di bandi

Articolo 6 - Modalità di svolgimento delle procedure

Articolo 7 - Requisiti per la presentazione delle domande

Articolo 8 - Conferimento del contratto

Articolo 9 - Chiamata diretta

Articolo 10 - Conferimenti in deroga

Capo III - Proroga e rinnovo

Articolo 11 - Proroga dei contratti

Articolo 12 - Rinnovo dei contratti

Capo IV - Diritti e doveri, incompatibilità

Articolo 13 - Diritti e doveri dei titolari di “contratti di ricerca”

Articolo 14 - Attività compatibili e incompatibili

Articolo 15 - Proprietà intellettuale e industriale

Titolo III - Incarichi post-doc

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Articolo 16 - Natura e durata

Articolo 17 - Vincolo di spesa

Articolo 18 - Trattamento economico e previdenziale

Capo II - Attivazione procedure, svolgimento, conferimento e proroga

Articolo 19 - Modalità di attivazione delle procedure: tipologie di bandi

Articolo 20 - Modalità di svolgimento delle procedure

Articolo 21 - Requisiti per la presentazione delle domande

Articolo 22 - Conferimento dell'incarico

Articolo 23 - Conferimenti in deroga

Articolo 24 - Proroga dell'incarico

Capo III - Diritti e doveri, incompatibilità

Articolo 25 - Diritti e doveri dei titolari di "incarichi post-doc"

Articolo 26 - Attività compatibili e incompatibili

Articolo 27 - Proprietà intellettuale e industriale

Titolo IV - Incarichi di ricerca

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Articolo 28 - Natura e durata

Articolo 29 - Vincolo di spesa

Articolo 30 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

Capo II - Attivazione procedure, svolgimento, conferimento, proroga e rinnovo

Articolo 31 - Modalità di attivazione delle procedure

Articolo 32 - Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa

Articolo 33 - Requisiti per la presentazione delle domande

Articolo 34 - Conferimento dell'incarico

Articolo 35 - Conferimenti diretti

Articolo 36 - Conferimenti in deroga

Articolo 37 - Proroga dell'incarico

Articolo 38 - Rinnovo dell'incarico

Capo III - Diritti e doveri, incompatibilità, sospensione

Articolo 39 - Diritti e doveri dei titolari di “incarichi di ricerca”

Articolo 40 - Attività compatibili e incompatibili

Articolo 41 - Proprietà intellettuale e industriale

Articolo 42 - Sospensione attività

Titolo V - Disposizioni comuni, transitorie e finali

Articolo 43 - Durata complessiva dei contratti ed incarichi

Articolo 44 - Disposizioni transitorie

Articolo 45 - Norme finali e pubblicazione

TITOLO I “Disposizioni generali”

Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attivazione e selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico e previdenziale spettante ai titolari dei contratti e incarichi di cui agli artt. 22, 22-*bis* e 22-*ter* della Legge n. 240/2010.

2. I contratti e gli incarichi di cui al comma 1 sono attivati nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori.

3. L’Università può stipulare:

- a) ai fini dell’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati “contratti di ricerca”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni;
- b) ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati “incarichi post-doc”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni;
- c) ai fini dell’introduzione alla ricerca e all’innovazione, incarichi denominati “incarichi di ricerca”.

TITOLO II “Contratti di ricerca”

Capo I Disposizioni di carattere generale

Articolo 2

Natura e durata

1. I “contratti di ricerca” di cui al Titolo II del presente regolamento sono contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di diritto privato, finalizzati all’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, stipulati con soggetti dotati di adeguata qualificazione e in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7. I “contratti di ricerca” sono finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. I “contratti di ricerca” contribuiscono alla valorizzazione, nell’ambito di appositi progetti, di studiosi qualificati alle attività di ricerca dei dipartimenti e dei centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa dell’Università di Pisa previsti dallo Statuto.
2. Il conferimento avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, fatto salvo quanto previsto dai successivi art. 9 (“Chiamata diretta”) e 10 (“Conferimenti in deroga”).
3. Secondo quanto espressamente previsto dall’art. 22 della Legge n. 240/2010, le procedure di selezione sono rivolte a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, dovendo essere valutata l’aderenza al progetto di ricerca proposto all’oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto del contratto.
4. I “contratti di ricerca” hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo o internazionale, il “contratto di ricerca” biennale può anche essere prorogato fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei “contratti di ricerca” di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010, anche se stipulati con istituzioni diverse, non può in ogni caso superare i cinque anni, anche non continuativi. Non rilevano nel computo i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità ovvero per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. I “contratti di ricerca” sono conferiti nel rispetto della regolamentazione etica di Ateneo; non possono in ogni caso essere attribuiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura presso la quale è attivato il contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Articolo 3

Vincolo di spesa

1. L’attivazione dei “contratti di ricerca” è subordinata alla sostenibilità economica del bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
2. La disposizione di cui al primo comma deve essere interpretata come riferita alla spesa sostenuta con fondi interni dell’Ateneo, con esclusione, quindi, delle risorse esterne (tra le quali, in particolare, quelle provenienti da progetti di ricerca finanziati, in tutto o in parte, da soggetti esterni), con le quali i “contratti di ricerca” potranno essere finanziati senza limitazioni.

Articolo 4

Trattamento economico e previdenziale

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, l'importo del “contratto di ricerca”, in linea con quanto stabilito dal “Contratto relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca ex art. 22 Legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. g del CCNL 18/01/2024)”, stipulato in data 18 marzo 2025, è definito dall’Ateneo in ragione dell’impegno richiesto e nel rispetto dei vincoli posti dall’art. 22 della Legge n. 240/2010.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, in ogni caso l’importo omnicomprensivo del “contratto di ricerca” non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
3. I compensi dei “contratti di ricerca” sono corrisposti in rate mensili. L’importo è determinato con delibera del Consiglio della struttura che richiede il contratto (motivandolo sulla base dell’impegno richiesto). In ogni caso gli importi così determinati devono rispettare gli importi minimo e massimo stabiliti dalla normativa nazionale, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10 (“Conferimenti in deroga”).
4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università di Pisa e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
5. Fatto salvo il rispetto del limite minimo di legge, il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti per i redditi da lavoro dipendente.
6. Ai titolari di “contratto di ricerca” non si estendono automaticamente tutte le altre norme contrattuali previste dal CCNL 18 gennaio 2024 nonché dagli altri CCNL del Comparto o dell’Area Istruzione e Ricerca o di altri comparti o aree in essi confluite.
7. Ai titolari di “contratto di ricerca” non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Capo II

Attivazione procedure, svolgimento e conferimento

Articolo 5

Modalità di attivazione delle procedure: tipologie di bandi

1. Il Consiglio di Amministrazione, annualmente, può destinare risorse economiche finalizzate al finanziamento di “contratti di ricerca” per lo svolgimento di specifici progetti, nel rispetto del vincolo di spesa di cui al precedente art. 3. Il Senato accademico stabilisce i criteri sulla base dei quali vengono attribuite le risorse alle strutture.
2. Le strutture possono, altresì, richiedere l’emanazione di bandi per “contratti di ricerca” per lo svolgimento di specifici progetti finanziati, in tutto o in parte, con fondi interni delle stesse, previa verifica del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 3 e relativa valutazione e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Le strutture in qualsiasi momento, possono richiedere l’emanazione di bandi per “contratti di ricerca”

su fondi esterni, per lo svolgimento di specifici progetti finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di accordi o convenzioni, impegnandosi a mettere a disposizione il budget necessario.

4. Le strutture interessate dovranno adottare apposita delibera del Consiglio, nella quale si propone la selezione avente ad oggetto lo svolgimento di uno specifico progetto di ricerca e si stabiliscono gli elementi necessari e indispensabili per indirla. Alla discussione e deliberazione della proposta non può presenziare chi ne è personalmente interessato anche in riferimento a coniuge, convivente, parenti o affini entro il quarto grado.

5. Su richiesta del Consiglio della struttura, il Rettore emana il bando che contiene il titolo del progetto di ricerca, i relativi settori scientifico-disciplinari, l'importo e la copertura economica.

6. Il bando, quanto ai contenuti e alla pubblicità, segue le regole di cui al successivo art. 6.

Articolo 6

Modalità di svolgimento delle procedure

1. Il bando di selezione, emanato dal Rettore, deve indicare:

- a) la struttura e la sede dell'attività collegata ad ogni contratto da attivare, con riferimento ai gruppi scientifico-disciplinari o ai settori scientifico-disciplinari indicati dalle strutture;
- b) la durata;
- c) i requisiti e i titoli per l'ammissione;
- d) il progetto di ricerca per cui viene attivata la posizione con le specifiche relative all'oggetto dell'attività di ricerca e al finanziamento correlato;
- e) la responsabilità specifica all'interno del progetto di ricerca e le specifiche funzioni da svolgere;
- f) le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione;
- g) le modalità di svolgimento della selezione (compresa la previsione di un numero massimo di pubblicazioni presentabili, comunque compreso tra 3 e 8);
- h) i criteri generali di valutazione dei titoli presentati, delle pubblicazioni e dell'eventuale progetto di sviluppo della ricerca proposto;
- i) i punteggi da attribuire ai titoli, alle pubblicazioni e al colloquio;
- j) l'indicazione della data e delle modalità di svolgimento del colloquio;
- k) i diritti e i doveri relativi alla posizione;
- l) il trattamento economico e previdenziale;
- m) l'eventuale impegno assistenziale in relazione al settore disciplinare, così come specificato dal successivo art.14, commi 8 e 9 ("Attività compatibili e incompatibili").

2. Nel bando può essere previsto un numero massimo di candidati da ammettere al colloquio.

3. Il bando di selezione viene pubblicato sul sito web dell'Università, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

4. La commissione può prevedere un punteggio minimo al di sotto del quale non può essere attribuita l'idoneità.

5. La commissione è nominata dal responsabile della struttura, secondo quanto deliberato dal Consiglio della struttura stessa, e si compone del responsabile del progetto di ricerca e di altri due membri (eventualmente aumentabili fino a quattro), oltre ad un supplente, scelti tra professori o ricercatori a tempo indeterminato o determinato senior e tenure track, interni o esterni all'Ateneo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari relativi al progetto (o appartenenti a settori ricompresi nel medesimo

gruppo scientifico-disciplinare o settori affini). Nel rispetto della procedura di nomina di cui al periodo precedente, uno dei membri della commissione può essere un esperto, indicato dall'ente finanziatore per particolare competenza documentata rispetto all'oggetto del programma di ricerca. Anche i membri esterni, compreso l'eventuale esperto, restano sottoposti alle norme della regolamentazione etica di Ateneo. In ogni caso la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Al fine di promuovere pari opportunità di genere, nella composizione della commissione si raccomanda di garantire al genere meno rappresentato la possibilità di ricoprire almeno un terzo dei posti di componente di commissione.

6. Nella nomina della commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità, di conflitto di interessi previste dalla disciplina statale e dalla regolamentazione etica di Ateneo. Prima dell'avvio della valutazione, i commissari sono tenuti a dichiarare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con gli altri commissari e con i candidati.

7. Non possono far parte della commissione coloro che:

- a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge n. 76/2016 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1, commi 37 e ss., della Legge n. 76/2016 con i candidati o con gli altri componenti della commissione;
- b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della commissione.

8. Non possono in ogni caso far parte delle commissioni giudicatrici:

- a) i professori straordinari a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005;
- b) i professori e i ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto di nomina della commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della Legge n. 240/2010;
- c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
- d) i professori e i ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

10. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale che consentano comunque il collegamento simultaneo di tutti i membri, anche relativamente allo svolgimento del colloquio con i candidati.

11. Sulla base dei criteri predeterminati dal presente Regolamento e dal bando, la commissione procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e all'esame del progetto di sviluppo della ricerca proposto, individuando i candidati da ammettere al colloquio, anch'esso oggetto di valutazione.

12. Al termine della procedura la commissione formula una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli, alle pubblicazioni, all'esame del progetto di sviluppo della ricerca proposto e al colloquio.

13. Nel caso di bando contenente la previsione di cui al precedente comma 2 (limitazione del numero dei candidati da ammettere al colloquio), la commissione procede preliminarmente alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e all'esame del progetto di sviluppo della ricerca presentati dai candidati e,

sulla base dei punteggi attribuiti, formula una pre-graduatoria e individua i candidati ammessi al colloquio. Al termine della procedura la commissione formula una graduatoria definitiva, che tiene conto sia del punteggio del candidato nella pre-graduatoria sia del punteggio ottenuto per il colloquio.

14. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. Essa svolge i lavori alla presenza di tutti i membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

15. Gli atti della selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della commissione.

16. La commissione deve concludere i lavori entro due mesi dal provvedimento di nomina. Il responsabile della struttura può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.

17. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della commissione, con decreto del Rettore viene accertata la regolarità degli atti e vengono dichiarati i nominativi dei vincitori, dandone informazione ai medesimi e al responsabile della struttura. Il decreto è pubblicato sul sito web dell'Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.

18. La graduatoria è valida solo per la copertura del posto bandito, salvo l'eventuale scorrimento autorizzato secondo quanto previsto al successivo art. 8 comma 6.

Articolo 7

Requisiti per la presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica. Possono altresì presentare domanda gli studenti iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione, pena l'esclusione dalla procedura.

2. Per il titolo conseguito all'estero, la valutazione di equivalenza è effettuata dalla commissione giudicatrice, al solo fine del conferimento del "contratto di ricerca". Per il titolo che sarà conseguito all'estero la commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.

3. Non possono partecipare alle selezioni:

- a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 382/1980;
- b) coloro che hanno fruito di contratti ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

Articolo 8

Conferimento del Contratto

1. Il conferimento del contratto è formalizzato con provvedimento del responsabile della struttura, nel quale sono indicati il titolo della ricerca, l'attività specifica che deve essere svolta, il trattamento economico e previdenziale nonché i diritti e gli obblighi del titolare del contratto.
2. Il contratto di norma ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione, salvo diversa decorrenza successiva derivante dai programmi della struttura di ricerca e da accordi fra le parti.
3. L'aspirante contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca.
4. Il provvedimento deve prevedere un'attività di ricerca a carattere continuativo. Le modalità di effettuazione dell'incarico sono regolate dalle disposizioni di carattere organizzativo vigenti nella struttura e nel rispetto delle eventuali disposizioni del programma di finanziamento e del relativo accordo o convenzione.
5. Il provvedimento deve indicare il responsabile dell'attività di ricerca del titolare del contratto, nominato dal responsabile della struttura che è sede della ricerca, previo parere del Consiglio, tra professori e ricercatori afferenti alla stessa struttura.
6. Il titolare del contratto può recedere, previo preavviso di trenta giorni o di un termine più breve, se giustificato. In caso di recesso entro sei mesi dalla decorrenza, il contratto, resosi disponibile, può essere attribuito al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione, previa rideterminazione del termine finale del contratto (che dovrà comunque avere una durata di due anni) e l'indicazione da parte della struttura della relativa copertura economica.
7. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
8. La competenza disciplinare è regolata secondo la normativa vigente applicabile.
9. Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. n. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
10. Il contratto è sospeso nel caso di maternità/paternità alternativa per tutto il periodo di astensione obbligatoria, ed è prorogato per un periodo pari alla durata dell'astensione stessa. Il medesimo trattamento è riservato al contrattista in caso di adozione.
11. In materia di tutela delle persone con disabilità si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 104/1992 e ss.mm.ii.
12. In materia di congedo straordinario ed aspettativa per infermità si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 40 e 68, D.P.R. n. 3/1957.
13. La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è garantita dall'Università.

Articolo 9

Chiamata diretta

1. L'Università, per quanto attiene la chiamata diretta dei ricercatori di cui all'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive modificazioni e i relativi decreti ministeriali di attuazione, applica, per quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II di cui al presente Regolamento, ai vincitori di programmi

di ricerca di alta qualificazione, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall’Unione europea o da altre Organizzazioni internazionali a cui l’Italia partecipi.

2. L’eventuale chiamata diretta per il conferimento di “contratti di ricerca” segue la normativa prevista a livello nazionale e nei decreti ministeriali adottati, ed è attivata su proposta del Consiglio della struttura con approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Conferimenti in deroga

1. Il conferimento dei contratti può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall’Ateneo con le modalità previste nel Titolo II del presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai ministeri, dall’Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, nell’ambito di procedure di finanziamento competitivo (nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore), che prevedano l’assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

2. Le procedure di selezione e conferimento dei “contratti di ricerca” previste dal Titolo II del presente Regolamento, inoltre, possono essere soggette a deroghe, qualora ciò risulti necessario per rispettare i vincoli e le prescrizioni presenti in decreti o accordi con Ministeri, Unione Europea o altri enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, dai quali derivi in tutto o in parte il finanziamento della posizione.

3. In questi casi e in quelli di cui all’art. 9, su richiesta della struttura la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che può autorizzare anche un trattamento economico in deroga a quanto previsto dal presente regolamento e dal soprarichiamato CCNL, qualora ciò sia necessario per rispettare gli obblighi previsti dagli accordi con gli enti che finanziano le posizioni.

Capo III

Proroga e rinnovo

Articolo 11

Proroga dei contratti

1. L’eventuale proroga, fino a un ulteriore anno, dei contratti di ricerca relativi a progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, di cui all’art. 2, comma 4, può essere concessa solo in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. In ogni caso, la proroga deve rispettare il vincolo della durata massima complessiva di cinque anni di cui all’art. 22, comma 2, della Legge n. 240/2010.

2. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio della struttura nell’ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.

3. La delibera del Consiglio, avente ad oggetto la proroga, dovrà essere trasmessa almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto all’Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura economica, corredata dall’apposita documentazione.

4. La proroga del contratto è sottoscritta dal titolare e dal responsabile della struttura.

Articolo 12

Rinnovo dei contratti

1. L'eventuale rinnovo biennale del contratto di ricerca, di cui all'art. 2, comma 4, dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di cinque anni di cui all'art. 22, comma 2, della Legge n. 240/2010.
2. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio della struttura nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
3. La delibera del Consiglio, avente ad oggetto il rinnovo, dovrà essere trasmessa almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare le modalità di copertura economica, corredata dall'apposita documentazione.
4. Il Consiglio della struttura autorizza il rinnovo in una seduta che precede la scadenza del contratto.
5. Il rinnovo del contratto è sottoscritto dal titolare e dal responsabile della struttura.

Capo IV

Diritti e doveri, incompatibilità

Articolo 13

Diritti e doveri dei titolari di “contratti di ricerca”

1. La struttura interessata fornisce al titolare di “contratto di ricerca” i supporti necessari allo svolgimento dell’attività, quali l’accesso alle attrezzature e ai servizi tecnico-amministrativi, compatibilmente con la propria organizzazione, con le esigenze e con le risorse a disposizione dello specifico programma di ricerca.
2. L’attività di ricerca del titolare del contratto viene svolta all’interno della struttura interessata e in altre strutture dell’Università in base al programma di ricerca. L’eventuale attività di ricerca all’esterno dell’Università deve essere proposta dal responsabile della ricerca ed approvata dal Consiglio della struttura medesima.
3. Nel rispetto della regolamentazione applicabile, è consentito affidare ai titolari di “contratto di ricerca”, con il loro consenso, incarichi con finalità di ricerca conseguenti a contratti con terzi stipulati ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 382/80 dalle strutture di ricerca (dipartimenti e centri) dell’Università di Pisa; l’incarico dà diritto esclusivamente alla partecipazione alla distribuzione dell’utile ripartibile.
4. Il titolare del contratto è tenuto a svolgere la sua attività di ricerca secondo gli indirizzi, i tempi e le modalità indicate dal responsabile dell’attività di ricerca. Il titolare del contratto è tenuto a dare conto della propria attività di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto dal responsabile; a tal fine può essere richiesta al titolare del contratto la compilazione di un registro o un timesheet in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato.
5. Con periodicità di norma semestrale il titolare del contratto è tenuto a presentare al Consiglio della struttura una relazione sullo stato di avanzamento della ricerca, corredata con un giudizio scritto del responsabile della ricerca.
6. La mancata o incompleta presentazione della relazione tecnico-scientifica entro i termini stabiliti o la

valutazione negativa della stessa costituiscono causa di risoluzione del contratto. Tali condizioni debbono essere segnalate e motivate, con relazione scritta, dal responsabile della ricerca e notificate al responsabile della struttura.

7. Costituiscono causa di risoluzione del contratto anche la reiterata violazione delle indicazioni del responsabile dell’incarico e/o la valutazione negativa sull’attività svolta nell’esecuzione dell’incarico, rilevate in un qualsiasi momento del periodo di validità del contratto. Tali condizioni debbono essere segnalate e motivate, con relazione scritta, dal responsabile dell’incarico e notificate al responsabile della struttura.

8. La risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi 6 e 7, è disposta dal responsabile della struttura, previa delibera del Consiglio della struttura, sentito il titolare del contratto stesso.

9. I “contratti di ricerca” di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti di accesso ai ruoli del personale universitario e non possono essere computati ai fini dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017.

Articolo 14

Attività compatibili e incompatibili

1. I “contratti di ricerca” sono incompatibili con altri rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati.

2. I “contratti di ricerca” non sono cumulabili con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

3. Non è possibile essere titolari di due “contratti di ricerca” in contemporanea presso la medesima istituzione o presso istituzioni diverse. I “contratti di ricerca” non sono cumulabili con gli assegni di ricerca previsti dall’art. 22 della Legge n. 240/ 2010, nella versione previgente.

4. I “contratti di ricerca” non sono compatibili con la fruizione di contratti e incarichi di cui agli artt. 22-bis, 22-ter e 24 della Legge n. 240/2010.

5. I “contratti di ricerca” non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all’estero, e comportano il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazione pubbliche e la sospensione del contratto di lavoro per i dipendenti privati.

6. Il contratto è incompatibile con contratti, di qualsiasi tipologia, stipulati con l’Ateneo, ad eccezione di quelli relativi a eventuali:

a) attività seminariale relative alla ricerca;

b) attività di didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica nei corsi di studio entro il limite massimo complessivo di venti ore per anno accademico;

c) co-docenza, nell’ambito di modulo curriculare senza responsabilità dello stesso, entro il limite massimo complessivo di trenta ore per anno accademico;

d) incarichi di cui all’art. 1, comma 3, lett. c) (didattica sussidiaria), del Regolamento d’Ateneo per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento ex art. 23 Legge n. 240/2010.

In ogni caso, il titolare di “contratto di ricerca” può svolgere quanto previsto alle lettere a), b), c) e d) nel limite di quaranta ore complessive per anno accademico (derogabili fino ad un massimo del 10% allo scopo di completare un modulo) e deve acquisire l’autorizzazione da parte del responsabile della struttura di appartenenza, previo parere del responsabile della ricerca con riguardo alla compatibilità con

le attività di ricerca.

7. I titolari di “contratti di ricerca” possono svolgere attività di lavoro autonomo o altro tipo di attività esterna anche di formazione previa autorizzazione del Consiglio della struttura che, acquisito il parere del responsabile della ricerca, dovrà verificarne la compatibilità con lo svolgimento dell’attività di ricerca e l’inesistenza di conflitti di interesse.

8. Il titolare di “contratti di ricerca” di area medica, considerata l’integrazione tra l’attività di ricerca e quella assistenziale, può svolgere quest’ultima, purché prevista nel bando di selezione, presso Strutture sanitarie e/o di ricerca, entro il limite massimo di dieci ore settimanali e solo se indispensabile alla conduzione della ricerca.

9. Per lo svolgimento di attività assistenziale è necessario acquisire dal Direttore della struttura sanitaria e/o di ricerca competente il preventivo consenso, ai fini dell’accesso alle Strutture medesime, e l’impegno preliminare ad assumersi il controllo e la conseguente responsabilità in relazione al lavoro del titolare del “contratto di ricerca”.

Articolo 15 Proprietà intellettuale e industriale

1. Nel rispetto della normativa vigente, la proprietà dei risultati inventivi, brevettabili o tutelabili attraverso un titolo di proprietà industriale, derivanti dall’attività di ricerca prevista dal “contratto di ricerca”, spetta all’Università di Pisa, fermo restando il diritto del titolare del suddetto contratto di esserne riconosciuto autore.

2. Qualora il contratto di ricerca sia finanziato in tutto o in parte da soggetti terzi, pubblici o privati, la proprietà intellettuale e industriale sarà disciplinata secondo quanto previsto dalla regolamentazione di Ateneo.

3. Il titolare del “contratto di ricerca” ha l’obbligo di comunicare senza ritardo all’Università il conseguimento degli eventuali risultati di cui al comma 1, impegnandosi a non divulgareli e a non utilizzarli senza preventiva autorizzazione del responsabile del programma di ricerca.

TITOLO III “Incarichi post-doc”

Capo I Disposizioni di carattere generale

Articolo 16 Natura e durata

1. L’Università può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati “incarichi post-doc”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. Gli “incarichi post-doc” hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto ai sensi del precedente comma anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
4. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. I termini massimi di cui ai commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell’Unione europea nell’ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Articolo 17 Vincolo di spesa

1. L’attivazione degli “incarichi post-doc” è subordinata alla sostenibilità economica del bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
2. Il limite di spesa di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, o da altre risorse esterne.

Articolo 18 Trattamento economico e previdenziale

1. Ai titolari di “incarichi post-doc” spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo omnicomprensivo minimo stabilito con decreto del Ministro n. 592 del 6.08.2025, e successive modifiche, in misura comunque non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto.
2. I compensi degli “incarichi post-doc” sono corrisposti in rate mensili di pari importo. L’importo è determinato con delibera del Consiglio della struttura che richiede l’incarico (motivandolo sulla base dell’impegno richiesto e della complessità delle attività da svolgere).
3. Fatto salvo il rispetto del limite minimo di legge, il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti per i redditi da lavoro dipendente.
4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università di Pisa e i titolari di “incarichi post-doc” è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.

Capo II Attivazione procedure, svolgimento, conferimento e proroga

Articolo 19 Modalità di attivazione delle procedure: tipologie di bandi

1. Il Consiglio di Amministrazione, annualmente, può destinare risorse economiche finalizzate al finanziamento di “incarichi post-doc”, nel rispetto del vincolo di spesa di cui al precedente art. 17. Il Senato accademico stabilisce i criteri sulla base dei quali vengono attribuite le risorse alle strutture.
2. Le strutture possono, altresì, richiedere l’emanazione di bandi per “incarichi post-doc” per lo svolgimento di attività finanziati, in tutto o in parte, con fondi interni delle stesse, previa verifica del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 17 e relativa valutazione e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Le strutture in qualsiasi momento, possono richiedere l’emanazione di bandi per “incarichi post-doc” su fondi esterni, per lo svolgimento di attività finanziate da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di accordi o convenzioni, impegnandosi a mettere a disposizione il budget necessario.
4. Le strutture interessate dovranno adottare apposita delibera del Consiglio, nella quale si propone la selezione avente ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, e si stabiliscono gli elementi necessari e indispensabili per indirla. Alla discussione e deliberazione della proposta non può presenziare chi ne è personalmente interessato anche in riferimento a coniuge, convivente, parenti o affini entro il quarto grado.
5. Su richiesta del Consiglio della struttura, il Rettore emana il bando che contiene l’oggetto dell’incarico, i relativi settori scientifico-disciplinari, l’importo e la copertura economica.
6. Il bando, quanto ai contenuti e alla pubblicità, segue le regole di cui al successivo art. 20.

Articolo 20

Modalità di svolgimento delle procedure

1. Le procedure di selezione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22-bis comma 4 della Legge n. 240/2010, sono relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, e sono volte a valutare il possesso da parte dei candidati di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività oggetto dell’“incarico post-doc”. È necessario lo svolgimento di un colloquio orale, che può svolgersi anche in una lingua diversa dall’italiano, volto ad accertare l’attitudine e l’idoneità dei candidati allo svolgimento delle attività previste dall’incarico.
2. Il bando di selezione, emanato dal Rettore, deve indicare:
 - a) la struttura e la sede dell’attività collegata a ogni incarico da attivare, con riferimento ai gruppi scientifico-disciplinari o ai settori scientifico-disciplinari indicati dalle strutture;
 - b) la durata;
 - c) i requisiti e i titoli per l’ammissione;
 - d) le attività per le quali viene attivata la posizione con le specifiche relative all’oggetto dell’incarico e al finanziamento correlato;
 - e) la responsabilità specifica in relazione alle suddette attività e le specifiche funzioni da svolgere;
 - f) le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione;
 - g) le modalità di svolgimento della selezione (compresa la previsione di un numero massimo di pubblicazioni presentabili, comunque compreso tra 2 e 5);
 - h) i criteri generali di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati;
 - i) i punteggi da attribuire ai titoli, alle pubblicazioni e al colloquio;
 - j) l’indicazione della data e delle modalità di svolgimento del colloquio (che può essere svolto anche

- in una lingua diversa dall’italiano);
- k) i diritti e i doveri relativi alla posizione;
 - l) il trattamento economico e previdenziale;
 - m) l’eventuale impegno assistenziale in relazione al settore disciplinare, così come specificato dal successivo art. 26, commi 9 e 10 (“Attività compatibili e incompatibili”).
3. Nel bando può essere previsto un numero massimo di candidati da ammettere al colloquio.
4. Il bando di selezione viene pubblicato sul sito web dell’Università, del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea.
5. La commissione può prevedere un punteggio minimo al di sotto del quale non può essere attribuita l’idoneità.
6. La commissione è nominata dal responsabile della struttura, secondo quanto deliberato dal Consiglio della struttura stessa, e si compone del responsabile dell’attività oggetto dell’incarico e di altri due membri (eventualmente aumentabili fino a quattro), oltre ad un supplente, scelti tra professori o ricercatori a tempo indeterminato o determinato senior e tenure track, interni o esterni all’Ateneo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari relativi all’incarico (o appartenenti a settori ricompresi nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare o settori affini). Nel rispetto della procedura di nomina di cui al periodo precedente, uno dei membri della commissione può essere un esperto, indicato dall’ente finanziatore per particolare competenza documentata rispetto all’oggetto dell’incarico. Anche i membri esterni, compreso l’eventuale esperto, restano sottoposti alle norme della regolamentazione etica di Ateneo. In ogni caso la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Al fine di promuovere pari opportunità di genere, nella composizione della commissione si raccomanda di garantire al genere meno rappresentato la possibilità di ricoprire almeno un terzo dei posti di componente di commissione.
7. Nella nomina della commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità, di conflitto di interessi previste dalla disciplina statale e dalla regolamentazione etica di Ateneo. Prima dell’avvio della valutazione, i commissari sono tenuti a dichiarare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con gli altri commissari e con i candidati.
8. Non possono far parte della commissione coloro che:
- a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso così come regolato dall’art. 1 della Legge n. 76/2016, oppure che siano in stato di convivenza di fatto, così come regolato dall’art. 1, commi 37 e ss., della Legge n. 76/2016, con i candidati o con gli altri componenti della commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all’art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della commissione.
9. Non possono in ogni caso far parte delle commissioni giudicatrici:
- a) i professori straordinari a tempo determinato di cui all’art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005;
 - b) i professori e i ricercatori che hanno ottenuto nell’anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto di nomina della commissione una valutazione negativa ai sensi dell’articolo 6, comma 7, secondo periodo, della Legge n. 240/2010;
 - c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - d) i professori e i ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in

aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

10. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

11. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale che consentano comunque il collegamento simultaneo di tutti i membri, anche relativamente allo svolgimento del colloquio con i candidati.

12. Sulla base dei criteri predeterminati dal presente regolamento e dal bando, la commissione procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, individuando i candidati da ammettere al colloquio, anch'esso oggetto di valutazione.

13. Al termine della procedura la commissione formula una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli, alle pubblicazioni e al colloquio.

14. Nel caso di bando contenente la previsione di cui al precedente comma 3 (limitazione del numero dei candidati da ammettere al colloquio), la commissione procede preliminarmente alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e, sulla base dei punteggi attribuiti, formula una pre-graduatoria e individua i candidati ammessi al colloquio. Al termine della procedura la commissione formula una graduatoria definitiva, che tiene conto sia del punteggio del candidato nella pre-graduatoria sia del punteggio ottenuto per il colloquio.

15. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. Essa svolge i lavori alla presenza di tutti i membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

16. Gli atti della selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della commissione.

17. La commissione deve concludere i lavori entro due mesi dal provvedimento di nomina. Il Responsabile della struttura può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.

18. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della commissione, con decreto del Rettore viene accertata la regolarità degli atti e vengono dichiarati i nominativi dei vincitori, dandone informazione ai medesimi e al responsabile della struttura. Il decreto è pubblicato sul sito web dell'Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.

19. La graduatoria è valida solo per la copertura del posto bandito, salvo l'eventuale scorrimento autorizzato secondo quanto previsto al successivo art. 22, comma 5.

Articolo 21

Requisiti per la presentazione delle domande

1. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di "incarichi post-doc" esclusivamente i candidati, italiani e stranieri, che sono in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica. Sono esclusi dalla partecipazione il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 382/1980, nonché

coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della Legge n. 240/2010, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.

2. Per il titolo conseguito all'estero, la valutazione di equivalenza è effettuata dalla commissione giudicatrice, al solo fine del conferimento dell'“incarico post-doc”.

3. Non possono inoltre partecipare alle selezioni coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione dell'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

Articolo 22

Conferimento dell'incarico

1. Il conferimento dell'“incarico post-doc” è formalizzato con provvedimento del responsabile della struttura, nel quale sono indicati il titolo e l'attività specifica oggetto dell'incarico che deve essere svolta, il trattamento economico e previdenziale, nonché i diritti e gli obblighi del titolare dell'incarico.

2. Il contratto di norma ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione, salvo diversa decorrenza successiva derivante dai programmi della struttura di ricerca e da accordi fra le parti.

3. Il provvedimento deve prevedere le attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione. Le modalità di effettuazione dell'incarico sono regolate dalle disposizioni di carattere organizzativo vigenti nella struttura e nel rispetto delle eventuali disposizioni del programma di finanziamento e del relativo accordo o convenzione.

4. Il provvedimento deve indicare il responsabile dell'attività del titolare dell'incarico, nominato dal responsabile della struttura che è sede dell'attività, previo parere del Consiglio, tra professori e ricercatori afferenti alla stessa struttura.

5. Il titolare dell'incarico può recedere, previo preavviso di trenta giorni o di un termine più breve, se giustificato. In caso di recesso entro tre mesi dalla decorrenza, l'incarico, resosi disponibile, può essere attribuito al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione, previa rideterminazione del termine finale dell'incarico (che dovrà comunque avere una durata di almeno un anno) e l'indicazione da parte della struttura della relativa copertura economica.

6. I titolari dell'“incarico post-doc” sono sottoposti ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

7. La competenza disciplinare è regolata secondo la normativa vigente applicabile.

8. Ai titolari di “incarico post-doc” viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. n. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

9. Il contratto è sospeso nel caso di maternità/paternità alternativa per tutto il periodo di astensione obbligatoria, ed è prorogato per un periodo pari alla durata dell'astensione stessa. Il medesimo trattamento è riservato ai titolari di incarico in caso di adozione.

10. In materia di tutela delle persone con disabilità si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 104/1992 e ss.mm.ii.

11. In materia di congedo straordinario ed aspettativa per infermità si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 40 e 68, D.P.R. n. 3/1957.

12. La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è garantita dall'Università.

Articolo 23 Conferimenti in deroga

1. Il conferimento degli incarichi può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel Titolo III del presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo (nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore), che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

2. Le procedure di selezione e conferimento degli "incarichi post-doc" previste dal Titolo III del presente regolamento, inoltre, possono essere soggette a deroghe, qualora ciò risulti necessario per rispettare i vincoli e le prescrizioni presenti in decreti o accordi con Ministeri, Unione Europea o altri enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, dai quali derivi in tutto o in parte il finanziamento della posizione.

3. In questi casi, su richiesta della struttura, il conferimento dell'incarico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24 Proroga dell'incarico

1. Gli "incarichi post-doc", di durata almeno annuale, possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.

2. L'eventuale proroga dell'incarico dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di tre anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22-bis della Legge n. 240/2010.

3. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

4. I termini massimi di cui sopra sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

5. La proroga dell'incarico è deliberata dal Consiglio della struttura nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.

6. La delibera del Consiglio, avente a oggetto la proroga, dovrà essere trasmessa almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura economica, corredata dall'apposita documentazione.

7. La proroga dell'incarico è sottoscritta dal titolare e dal responsabile della struttura.

Capo III Diritti e doveri, incompatibilità

Articolo 25
Diritti e doveri dei titolari di “incarichi post-doc”

1. La struttura interessata fornisce al titolare di “incarico post-doc” i supporti necessari allo svolgimento dell’attività, quali l’accesso alle attrezzature e ai servizi tecnico-amministrativi, compatibilmente con la propria organizzazione.
2. L’attività del titolare del contratto viene svolta all’interno della struttura interessata e in altre strutture dell’Università in base all’oggetto dell’incarico. L’eventuale attività all’esterno dell’Università deve essere proposta dal responsabile dell’incarico e approvata dal Consiglio della struttura medesima.
3. Nel rispetto della regolamentazione applicabile, è consentito affidare ai titolari di “incarichi post-doc”, con il loro consenso, incarichi conseguenti a contratti con terzi stipulati ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 382/80 dalle strutture di ricerca (dipartimenti e centri) dell’Università di Pisa; l’incarico dà diritto esclusivamente alla partecipazione alla distribuzione dell’utile ripartibile.
4. Il titolare dell’incarico è tenuto a svolgere la sua attività secondo gli indirizzi, i tempi e le modalità indicate del responsabile dell’incarico. Il titolare dell’incarico è tenuto a dare conto della propria attività tutte le volte che gli venga richiesto dal responsabile; a tal fine può essere richiesta al titolare dell’incarico la compilazione di un registro o un timesheet in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato.
5. Salvo il caso in cui risulti che il programma di finanziamento preveda esclusivamente attività che non comprendono la didattica, i titolari di “incarichi post-doc” possono svolgere un impegno di collaborazione alla didattica non superiore a 40 ore per ciascun anno di incarico, nelle seguenti attività:
 - a) attività di didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica nei corsi di studio;
 - b) co-docenza, nell’ambito di modulo curriculare senza responsabilità dello stesso;
 - c) incarichi di cui all’art. 1, comma 3, lett. c) (didattica sussidiaria), del Regolamento d’Ateneo per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento ex art. 23 Legge n. 240/2010;
 - d) altri tipi di attività di collaborazione alla didattica (lezioni, esercitazioni, seminari, ecc.) nei Corsi di studio o nei Corsi di dottorato non comprese negli incarichi di cui sopra.
6. Con periodicità di norma semestrale il titolare dell’incarico è tenuto a presentare al Consiglio della struttura una relazione sullo stato di avanzamento delle attività, corredata con un giudizio scritto del responsabile.
7. La mancata o incompleta presentazione della relazione entro i termini stabiliti o la valutazione negativa della stessa costituiscono causa di risoluzione del contratto. Tali condizioni debbono essere segnalate e motivate, con relazione scritta, dal responsabile dell’incarico e notificate al responsabile della struttura.
8. Costituiscono causa di risoluzione del contratto anche la reiterata violazione delle indicazioni del responsabile dell’incarico e/o la valutazione negativa sull’attività svolta nell’esecuzione dell’incarico, rilevate in un qualsiasi momento del periodo di validità del contratto. Tali condizioni debbono essere segnalate e motivate, con relazione scritta, dal responsabile dell’incarico e notificate al responsabile della struttura.
9. La risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi 7 e 8, è disposta dal responsabile della struttura, previa delibera del Consiglio della struttura, sentito il titolare dell’incarico.
10. Gli “incarichi post-doc” di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti di accesso ai ruoli del personale universitario e non possono essere computati ai fini dell’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017.

Articolo 26

Attività compatibili e incompatibili

1. Gli “incarichi post-doc” sono incompatibili con altri rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati.
2. Non è possibile essere titolari di due “incarichi post-doc” in contemporanea presso la medesima istituzione o presso istituzioni diverse. Gli “incarichi post-doc” non sono cumulabili con gli assegni di ricerca previsti dall’art. 22 della Legge n. 240/ 2010, nella versione previgente.
3. Gli “incarichi post-doc” non sono inoltre compatibili con la fruizione di contratti e incarichi di cui agli artt. 22, 22-*ter* e 24 della Legge n. 240/2010.
4. La titolarità di “incarichi post-doc” comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche e la sospensione del contratto di lavoro per i dipendenti privati.
5. Gli “incarichi post-doc” sono incompatibili con borse di studio e di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica. Sono fatte salve esclusivamente le borse di studio finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
6. Gli “incarichi post-doc” sono, altresì, incompatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell’Unione europea nell’ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
7. L’incarico è incompatibile con contratti, di qualsiasi tipologia, stipulati con l’Ateneo, ad eccezione di quelli relativi a eventuali:
 - a) attività seminariali relative alla ricerca;
 - b) attività didattiche a titolo oneroso all’interno di corsi post-laurea;entrambe previo parere favorevole del responsabile dell’incarico rispetto alla compatibilità con le attività oggetto dello stesso e previa autorizzazione da parte del responsabile della struttura di appartenenza.
8. I titolari di “incarico post-doc” possono svolgere attività di lavoro autonomo o altro tipo di attività esterna anche di formazione previa autorizzazione del Consiglio della struttura che, acquisito il parere del responsabile dell’incarico, dovrà verificarne la compatibilità con lo svolgimento dell’attività dell’incaricato e l’inesistenza di conflitti di interesse.
9. Il titolare di “incarico post-doc” di area medica, considerata l’integrazione tra l’attività di ricerca e di didattica e quella assistenziale, può svolgere quest’ultima, purché prevista nel bando di selezione, presso Strutture sanitarie e/o di ricerca, entro il limite massimo di dieci ore settimanali e solo se indispensabile alla conduzione della ricerca.
10. Per lo svolgimento di attività assistenziale è necessario acquisire dal Direttore della struttura sanitaria e/o di ricerca competente il preventivo consenso, ai fini dell’accesso alle Strutture medesime, e l’impegno preliminare ad assumersi il controllo e la conseguente responsabilità in relazione al lavoro del titolare dell’“incarico post-doc”.

Articolo 27

Proprietà intellettuale e industriale

1. Nel rispetto della normativa vigente, la proprietà dei risultati inventivi, brevettabili o tutelabili attraverso un titolo di proprietà industriale, derivanti dall'attività di ricerca prevista dall'“incarico post-doc”, spetta all'Università di Pisa, fermo restando il diritto del titolare del suddetto incarico di esserne riconosciuto autore.
2. Qualora l'“incarico post-doc” sia finanziato in tutto o in parte da soggetti terzi, pubblici o privati, la proprietà intellettuale e industriale sarà disciplinata secondo quanto previsto dalla regolamentazione di ateneo.
3. Il titolare dell'“incarico post-doc” ha l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Università il conseguimento degli eventuali risultati di cui al comma 1, impegnandosi a non divulgareli e a non utilizzarli senza preventiva autorizzazione del responsabile dell'incarico.

TITOLO IV “Incarichi di ricerca”

Capo I Disposizioni di carattere generale

Articolo 28 Natura e durata

1. L'Università può conferire “incarichi di ricerca” finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione, sotto la supervisione di un tutor.
2. Ciascun “incarico di ricerca” conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
3. Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 29 Vincolo di spesa

1. L'attivazione degli “incarichi di ricerca” è subordinata alla sostenibilità economica del bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
2. Il limite di spesa di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, o da altre risorse esterne destinate alle attività di ricerca.

Articolo 30 Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai titolari di “incarichi di ricerca” spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico non inferiore all’importo minimo stabilito con decreto del Ministro n. 592 del 6.08.2025, e successive modifiche.
2. I compensi degli “incarichi di ricerca” sono corrisposti in rate mensili di pari importo. L’importo è determinato con delibera del Consiglio della struttura che richiede l’incarico (motivandolo sulla base dell’impegno richiesto e della complessità delle attività da svolgere).
3. Fatto salvo il rispetto del limite minimo di legge, il trattamento economico annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
4. Agli “incarichi di ricerca” si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’Ateneo fino a concorrenza dell’intero importo della retribuzione per l’“incarico di ricerca”.
5. La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è garantita dall’Università.

Capo II

Attivazione procedure, svolgimento, conferimento, proroga e rinnovo

Articolo 31

Modalità di attivazione delle procedure

1. Gli “incarichi di ricerca” sono conferiti previo espletamento di procedure selettive, mediante bandi che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. In conformità a quanto previsto dall’art. 22-ter, comma 4, della Legge n. 240/2010, gli “incarichi di ricerca” finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, possono essere affidati con procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel sito internet di Ateneo ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.
3. Il Consiglio di Amministrazione, annualmente, può destinare risorse economiche finalizzate al finanziamento di “incarichi di ricerca”, nel rispetto del vincolo di spesa di cui al precedente art. 29. Il Senato accademico stabilisce i criteri sulla base dei quali vengono attribuite le risorse alle strutture.
4. Le strutture possono, altresì, richiedere l’emanazione di bandi per “incarichi di ricerca” per lo svolgimento di attività finanziati, in tutto o in parte, con fondi interni delle stesse, previa verifica del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 29 e relativa valutazione e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. Le strutture in qualsiasi momento, possono richiedere l’emanazione di bandi per “incarichi di ricerca” su fondi esterni, per lo svolgimento di attività finanziate da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla

base di accordi o convenzioni, impegnandosi a mettere a disposizione il budget necessario.

6. Le strutture in qualsiasi momento, possono richiedere l’emanazione di avvisi per il conferimento diretto di “incarichi di ricerca” su fondi esterni, ottenuti a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi.

7. Le strutture interessate dovranno adottare apposita delibera del Consiglio, nella quale si propone la selezione o il conferimento diretto avente ad oggetto l’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca, e si stabiliscono gli elementi necessari e indispensabili. Alla discussione e deliberazione della proposta non può presenziare chi ne è personalmente interessato anche in riferimento a coniuge, convivente, parenti o affini entro il quarto grado.

8. Su richiesta del Consiglio della struttura, il Rettore emana il bando o l’avviso che contiene l’oggetto dell’incarico, i relativi settori scientifico-disciplinari, l’importo e la copertura economica.

9. Il bando e l’avviso, quanto ai contenuti e alla pubblicità, seguono rispettivamente le regole di cui ai successivi artt. 32 e 35.

Articolo 32

Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa

1. Le procedure di selezione di cui al comma 1 del precedente articolo, sono relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare e sono volte a garantire la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, e di un eventuale colloquio.

2. Il bando di selezione, emanato dal Rettore, deve indicare:

- a) la struttura e la sede dell’attività collegata a ogni incarico da attivare, con riferimento ai gruppi scientifico-disciplinari o ai settori scientifico-disciplinari indicati dalle strutture;
- b) la durata;
- c) i requisiti e i titoli per l’ammissione;
- d) le attività per le quali viene attivata la posizione con le specifiche relative all’oggetto dell’incarico e al finanziamento correlato;
- e) la responsabilità specifica in relazione alle attività e le specifiche funzioni da svolgere;
- f) le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione;
- g) le modalità di svolgimento della selezione (compresa la previsione di un numero massimo di pubblicazioni presentabili, comunque compreso tra 1 e 2);
- h) i criteri generali di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati;
- i) eventuale previsione del colloquio;
- j) i punteggi da attribuire ai titoli, alle pubblicazioni e all’eventuale colloquio;
- k) l’indicazione della data e delle modalità di svolgimento del colloquio, qualora previsto;
- l) il responsabile scientifico (tutor);
- m) i diritti e i doveri relativi alla posizione;
- n) il trattamento economico e previdenziale;
- o) l’eventuale impegno assistenziale in relazione al settore disciplinare, così come specificato dal successivo art. 40, commi 7 e 8 (“Attività compatibili e incompatibili”).

3. Nel bando può essere previsto un numero massimo di candidati da ammettere all’eventuale colloquio.

4. Il bando di selezione viene pubblicato sul sito web dell’Università, del Ministero dell’Università e

della Ricerca e dell’Unione Europea.

5. La commissione può prevedere un punteggio minimo al di sotto del quale non può essere attribuita l’idoneità.

6. La commissione è nominata dal responsabile della struttura, e si compone del responsabile dell’attività oggetto dell’incarico e di altri due membri (eventualmente aumentabili fino a quattro), oltre ad un supplente, scelti tra professori o ricercatori a tempo indeterminato o determinato senior e tenure track, interni o esterni all’Ateneo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari relativi all’incarico (o appartenenti a settori ricompresi nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare o settori affini). Nel rispetto della procedura di nomina di cui al periodo precedente, uno dei membri della commissione può essere un esperto, indicato dall’ente finanziatore per particolare competenza documentata rispetto all’oggetto dell’incarico. Anche i membri esterni, compreso l’eventuale esperto, restano sottoposti alle norme della regolamentazione etica di Ateneo. In ogni caso la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Al fine di promuovere pari opportunità di genere, nella composizione della commissione si raccomanda di garantire al genere meno rappresentato la possibilità di ricoprire almeno un terzo dei posti di componente di commissione.

7. Nella nomina della commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità, di conflitto di interessi previste dalla disciplina statale e dalla regolamentazione etica di Ateneo. Prima dell’avvio della valutazione, i commissari sono tenuti a dichiarare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con gli altri commissari e con i candidati.

8. Non possono far parte della commissione coloro che:

- a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso così come regolato dall’art. 1 della Legge n. 76/2016 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall’art. 1, commi 37 e ss., della Legge n. 76/2016 con i candidati o con gli altri componenti della commissione;
- b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all’art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della commissione.

9. Non possono in ogni caso far parte delle commissioni giudicatrici:

- a) i professori straordinari a tempo determinato di cui all’art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005;
- b) i professori e i ricercatori che hanno ottenuto nell’anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto di nomina della commissione una valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, comma 7, secondo periodo, della Legge n. 240/2010;
- c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
- d) i professori e i ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

10. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d’ufficio per i componenti della commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

11. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale che consentano comunque il collegamento simultaneo di tutti i membri, anche relativamente allo svolgimento dell’eventuale colloquio con i candidati.

12. Nel caso in cui il bando preveda lo svolgimento del colloquio, sulla base dei criteri predeterminati dal presente regolamento e dal bando, la commissione procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, individuando i candidati da ammettere al colloquio, anch'esso oggetto di valutazione. Nel caso in cui il bando non preveda lo svolgimento del colloquio, la valutazione sarà effettuata solo sui titoli e le pubblicazioni presentate.

13. Al termine della procedura la commissione formula una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli, alle pubblicazioni e all'eventuale colloquio (se previsto).

14. Nel caso di bando contenente la previsione di cui al precedente comma 3 (previsione del colloquio e limitazione del numero dei candidati da ammettere allo stesso), la commissione procede preliminarmente alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e, sulla base dei punteggi attribuiti, formula una pre-graduatorla e individua i candidati ammessi al colloquio. Al termine della procedura la commissione formula una graduatoria definitiva, che tiene conto sia del punteggio del candidato nella pre-graduatorla sia del punteggio ottenuto per il colloquio.

15. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. Essa svolge i lavori alla presenza di tutti i membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

16. Gli atti della selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della commissione.

17. La commissione deve concludere i lavori entro due mesi dal provvedimento di nomina. Il responsabile della struttura può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.

18. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della commissione, con decreto del Rettore viene accertata la regolarità degli atti e vengono dichiarati i nominativi dei vincitori, dandone informazione ai medesimi e al responsabile della struttura. Il decreto è pubblicato sul sito web dell'Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.

19. La graduatoria è valida solo per la copertura del posto bandito, salvo l'eventuale scorrimento autorizzato secondo quanto previsto al successivo art. 34, comma 5.

Articolo 33

Requisiti per la presentazione delle domande

1. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di "incarichi di ricerca" esclusivamente i candidati, italiani o stranieri, che sono in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 382/1980, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010.

2. Per il titolo conseguito all'estero, la valutazione di equivalenza è effettuata dalla commissione giudicatrice, al solo fine del conferimento dell'"incarico di ricerca".

3. Non possono inoltre partecipare alle selezioni coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione

dell’incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

4. L’esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all’interessato.

Articolo 34 Conferimento dell’incarico

1. Il conferimento dell’“incarico di ricerca” all’esito delle procedure di valutazione comparativa è formalizzato con provvedimento del responsabile della struttura mediante contratto di diritto privato che non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, nel quale sono indicati il titolo dell’incarico, l’oggetto e l’attività specifica che deve essere svolta, il trattamento economico e previdenziale, nonché i diritti e gli obblighi del titolare dell’incarico.

2. L’incarico di norma ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione, salvo diversa decorrenza successiva derivante dai programmi della struttura di ricerca e da accordi fra le parti.

3. Il provvedimento deve prevedere un’attività di assistenza allo svolgimento di attività di ricerca a carattere continuativo. Le modalità di effettuazione dell’incarico sono regolate dalle disposizioni di carattere organizzativo vigenti nella struttura e nel rispetto delle eventuali disposizioni del programma di finanziamento e del relativo accordo o convenzione.

4. Il provvedimento deve indicare il responsabile dell’attività del titolare dell’incarico (tutor), nominato dal responsabile della struttura che è sede della ricerca, previo parere del Consiglio, tra professori e ricercatori afferenti alla stessa struttura.

5. Il titolare dell’incarico può recedere, previo preavviso di trenta giorni o di un termine più breve, se giustificato. In caso di recesso entro tre mesi dalla decorrenza, l’incarico, resosi disponibile, può essere attribuito al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione, previa rideterminazione del termine finale dell’incarico (che dovrà comunque avere una durata di almeno un anno) e l’indicazione da parte della struttura della relativa copertura economica.

6. I titolari dell’“incarico di ricerca” sono sottoposti ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell’Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

7. La competenza disciplinare è regolata secondo la normativa vigente applicabile.

Articolo 35 Conferimenti diretti

1. Per le procedure di conferimento diretto di cui all’art. 31, comma 2, la richiesta deve essere presentata dalle strutture di Ateneo, mediante apposita delibera del Consiglio della struttura stessa.

2. Al fine di garantire in ogni caso il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, l’avviso di conferimento diretto deve contenere gli elementi essenziali descritti all’art. 32, comma 2, anche in forma semplificata e riassuntiva, ed è pubblicato all’Albo Ufficiale Informatico dell’Ateneo e sul sito web di Ateneo.

3. La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute è svolta dal responsabile scientifico del progetto di ricerca che, nel caso di candidato con titolo conseguito all’estero, svolge altresì la valutazione

di equivalenza al solo fine del conferimento dell’”incarico di ricerca”; la valutazione potrà essere integrata da eventuali audizioni di tutti o parte dei candidati, utili ad accertare l’attitudine e l’idoneità allo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto dell’incarico. È facoltà del responsabile scientifico avvalersi del parere di esperti di elevata qualificazione, italiani o stranieri, ai fini di una valutazione completa delle manifestazioni di interesse pervenute.

4. A seguito della valutazione, il responsabile scientifico del progetto formula, per ognuno dei candidati, un giudizio complessivo, selezionando quello ritenuto maggiormente qualificato a svolgere l’attività oggetto dell’incarico, motivando adeguatamente la scelta. I giudizi espressi e le motivazioni delle scelte effettuate sono inseriti in apposito verbale.

5. Trovano applicazione le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dalla regolamentazione etica di Ateneo. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione relativa all’insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati.

6. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca dovrà concludere il processo di selezione entro un mese dalla trasmissione delle manifestazioni di interesse da parte degli uffici competenti. Sulla base di una richiesta motivata, il responsabile della struttura può concedere una proroga fino a un mese.

7. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, con decreto del Rettore viene accertata la regolarità degli atti e dichiarato il nominativo del soggetto a cui viene conferito l’incarico, dandone informazione al medesimo e al responsabile della struttura. Il decreto è pubblicato sul sito web dell’Ateneo nell’Albo Ufficiale Informatico.

8. L’”incarico di ricerca” è conferito dal responsabile della struttura, nel rispetto di quanto indicato nell’art. 34.

9. I candidati che presentano le manifestazioni di interesse devono essere comunque in possesso dei requisiti previsti dall’art. 33 del presente regolamento.

Articolo 36

Conferimenti in deroga

1. Il conferimento degli incarichi può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall’Ateneo con le modalità previste nel Titolo IV del presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai ministeri, dall’Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali o da consorzi di partner costituiti per progetti europei e internazionali, nell’ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l’assunzione del vincitore con una tipologia contrattuale compatibile con gli “incarichi di ricerca” (nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore).

2. Le procedure di selezione e conferimento degli “incarichi di ricerca” previste dal Titolo IV del presente regolamento, inoltre, possono essere soggette a deroghe, qualora ciò risulti necessario per rispettare i vincoli e le prescrizioni presenti in decreti o accordi con Ministeri, Unione Europea o altri enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, dai quali derivi in tutto o in parte il finanziamento della posizione.

3. In questi casi, su richiesta della struttura, il conferimento dell’incarico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 37

Proroga dell’incarico

1. Gli “incarichi di ricerca”, di durata almeno annuale, possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni, per motivate esigenze legate al completamento o alla prosecuzione delle attività di ricerca previste.
2. L’eventuale proroga dell’incarico avverrà alle medesime condizioni giuridiche ed economiche e dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di tre anni, anche non continuativi.
3. La proroga dell’incarico è deliberata dal Consiglio della struttura nell’ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio, avente ad oggetto la proroga, dovrà essere trasmessa almeno quattro mesi prima della scadenza dell’incarico all’Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura economica, corredata dall’apposita documentazione.
5. La proroga dell’incarico è sottoscritta dal titolare e dal responsabile della struttura.

Articolo 38 Rinnovo dell’incarico

1. Gli “incarichi di ricerca”, di durata almeno annuale, possono essere rinnovati fino alla durata complessiva di tre anni, per motivate nuove esigenze connesse all’attività di ricerca oggetto dell’incarico.
2. In presenza di un aumento delle attività, l’eventuale rinnovo dell’incarico potrà prevedere un incremento del trattamento economico nella misura massima del 20% rispetto all’importo originario, e dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di tre anni, anche non continuativi, di cui all’art. 22-ter della Legge n. 240/2010.
3. Il rinnovo dell’incarico è deliberato dal Consiglio della struttura nell’ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio, avente ad oggetto il rinnovo, dovrà essere trasmessa almeno quattro mesi prima della scadenza dell’incarico all’Amministrazione e dovrà indicare la durata del rinnovo e le modalità di copertura economica, corredata dall’apposita documentazione.
5. Il rinnovo dell’incarico è sottoscritto dal titolare e dal responsabile della struttura.

Capo III Diritti e doveri, incompatibilità, sospensione

Articolo 39 Diritti e doveri dei titolari di “incarichi di ricerca”

1. Il titolare di “incarico di ricerca” svolge attività di assistenza alla ricerca oggetto dell’incarico sotto la supervisione di un tutor.
2. La struttura interessata fornisce al titolare di “incarico di ricerca” i supporti necessari allo svolgimento dell’attività, quali l’accesso alle attrezzature e ai servizi tecnico-amministrativi, compatibilmente con la propria organizzazione.
3. L’attività del titolare dell’incarico viene svolta all’interno della struttura interessata e in altre strutture

dell’Università in base all’oggetto dell’incarico stesso. L’eventuale attività all’esterno dell’Università deve essere proposta dal responsabile dell’incarico (tutor) ed approvata dal Consiglio della struttura medesima.

4. Nel rispetto della regolamentazione applicabile, è consentito affidare ai titolari di “incarichi di ricerca”, con il loro consenso, incarichi con finalità di ricerca conseguenti a contratti con terzi stipulati ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 382/80 dalle strutture di ricerca (dipartimenti e centri) dell’Università di Pisa; l’incarico dà diritto esclusivamente alla partecipazione alla distribuzione dell’utile ripartibile.

5. Il titolare dell’“incarico di ricerca” è tenuto a svolgere la sua attività secondo gli indirizzi, i tempi e le modalità indicate del responsabile dell’incarico (tutor). Il titolare dell’incarico è tenuto a dare conto della propria attività tutte le volte che gli venga richiesto dal responsabile; a tal fine può essere richiesta al titolare dell’incarico la compilazione di un registro o un timesheet in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato.

6. Con periodicità di norma semestrale il titolare dell’incarico è tenuto a presentare al Consiglio della struttura una relazione sullo stato di avanzamento delle attività, corredata con un giudizio scritto del responsabile (tutor).

7. La mancata o incompleta presentazione della relazione tecnico-scientifica entro i termini stabiliti, o la valutazione negativa della stessa costituiscono causa di risoluzione dell’incarico. Tali condizioni debbono essere segnalate e motivate, con relazione scritta, dal responsabile dell’incarico (tutor) e notificate al responsabile della struttura.

8. Costituiscono causa di risoluzione dell’incarico anche la reiterata violazione delle indicazioni del responsabile dell’incarico e/o la valutazione negativa sull’attività svolta nell’esecuzione dell’incarico, rilevate in un qualsiasi momento del periodo di validità dell’incarico. Tali condizioni debbono essere segnalate e motivate, con relazione scritta, dal responsabile dell’incarico (tutor) e notificate al responsabile della struttura.

9. La risoluzione dell’incarico, ai sensi dei precedenti commi 7 e 8, è disposta dal responsabile della struttura, previa delibera del Consiglio della struttura, sentito il titolare dell’incarico stesso.

10. Gli “incarichi di ricerca” di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti di accesso ai ruoli del personale universitario e non possono essere computati ai fini dell’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017.

Articolo 40

Attività compatibili e incompatibili

1. Non è possibile essere titolari di due “incarichi di ricerca” in contemporanea presso la medesima istituzione o presso istituzioni diverse. Gli “incarichi di ricerca” non sono cumulabili con gli assegni di ricerca previsti dall’art. 22 della Legge n. 240/2010, nella versione previgente.

2. Gli “incarichi di ricerca” non sono inoltre compatibili con la fruizione di contratti e incarichi di cui agli artt. 22, 22-bis e 24 della Legge n. 240/2010.

3. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con borse di studio e di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica. Sono fatte salve esclusivamente le borse di studio finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

4. Gli “incarichi di ricerca” sono, altresì, incompatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica in Italia o all’estero,

fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell’Unione europea nell’ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

5. L’incarico è incompatibile con contratti, di qualsiasi tipologia, stipulati con l’Ateneo, ad eccezione di quelli relativi a eventuali:

- a) attività seminariali relative alla ricerca;
- b) attività di didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica nei corsi di studio entro il limite massimo complessivo di venti ore per anno accademico;
- c) co-docenza, nell’ambito di modulo curriculare senza responsabilità dello stesso, entro il limite massimo complessivo di trenta ore per anno accademico;
- d) incarichi di cui all’art. 1, comma 3, lett. c), (didattica sussidiaria) del Regolamento d’Ateneo per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento ex art. 23 Legge n. 240/2010.

In ogni caso, il titolare di “incarico di ricerca” può svolgere quanto previsto alle lettere a), b), c) e d) nel limite di trenta ore complessive per anno accademico (derogabili fino ad un massimo del 10% allo scopo di completare un modulo) e deve acquisire l’autorizzazione da parte del responsabile della struttura di appartenenza, previo parere del responsabile dell’incarico (tutor) con riguardo alla compatibilità con le attività oggetto dello stesso.

6. I titolari di “incarico di ricerca” possono svolgere attività di lavoro autonomo o altro tipo di attività esterna anche di formazione previa autorizzazione del Consiglio della struttura che, acquisito il parere del responsabile dell’incarico (tutor), dovrà verificarne la compatibilità con lo svolgimento dell’attività dell’incaricato e l’inesistenza di conflitti di interesse.

7. Il titolare di “incarico di ricerca” di area medica, considerata l’integrazione tra l’attività di ricerca e quella assistenziale, può svolgere quest’ultima, purché prevista nel bando di selezione, presso Strutture sanitarie e/o di ricerca, entro il limite massimo di dieci ore settimanali e solo se indispensabile alla conduzione della ricerca.

8. Per lo svolgimento di attività assistenziale è necessario acquisire dal Direttore della struttura sanitaria e/o di ricerca competente il preventivo consenso, ai fini dell’accesso alle Strutture medesime, e l’impegno preliminare ad assumersi il controllo e la conseguente responsabilità in relazione al lavoro del titolare dell’“incarico di ricerca”.

Articolo 41

Proprietà intellettuale e industriale

1. Nel rispetto della normativa vigente, la proprietà dei risultati inventivi, brevettabili o tutelabili attraverso un titolo di proprietà industriale, derivanti dall’assistenza allo svolgimento dell’attività di ricerca prevista dall’“incarico di ricerca”, spetta all’Università di Pisa, fermo restando il diritto del titolare del suddetto incarico di esserne riconosciuto autore.

2. Qualora l’“incarico di ricerca” sia finanziato in tutto o in parte da soggetti terzi, pubblici o privati, la proprietà intellettuale e industriale sarà disciplinata secondo quanto previsto dalla regolamentazione di Ateneo.

3. Il titolare dell’“incarico di ricerca” ha l’obbligo di comunicare senza ritardo all’Università il conseguimento degli eventuali risultati di cui al comma 1, impegnandosi a non divulgare e a non utilizzarli senza preventiva autorizzazione del responsabile dell’incarico.

Articolo 42
Sospensione attività

1. L'incarico è sospeso nel caso di maternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per "incarico di ricerca". Il periodo di sospensione obbligatoria per maternità viene recuperato alla naturale scadenza del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'incarico può inoltre essere sospeso fino a un massimo di mesi tre per il periodo di congedi parentali previsti dalla legge senza erogazione del corrispettivo, previo parere favorevole del responsabile della struttura, sentito il tutor, ed è prorogato per un periodo pari alla durata della sospensione. Nei periodi di congedo parentale previsti dalla legge l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi del citato Decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'incarico.
3. L'incarico può inoltre essere sospeso fino a un massimo di mesi due per gravi motivi di salute e di famiglia documentati senza erogazione del corrispettivo, previo parere favorevole del responsabile della struttura, sentito il tutor, ed è prorogato per un periodo pari alla durata della sospensione.

TITOLO V
Disposizioni comuni, transitorie e finali

Articolo 43
Durata complessiva dei contratti ed incarichi

1. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'art. 24, della Legge n. 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 44
Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'aggiornamento della normativa di Ateneo, ai titolari di "contratti di ricerca", di "incarichi post-doc" e di "incarichi di ricerca" si applicano, ove compatibili, le disposizioni, anche statutarie, previste per i titolari di assegni di ricerca, ivi incluse quelle relative all'elettorato attivo e passivo e alla partecipazione agli organi accademici.

Articolo 45
Norme finali e pubblicazione

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
2. Il presente regolamento abroga il precedente Regolamento sui “Contratti di Ricerca” ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 596/2025 del 22 aprile 2025).
3. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Ufficiale Informatico dell’Ateneo.